

BOZZA DI PROGETTO DI LEGGE REGIONALE D'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

Premessa

la legge 17 agosto 2005, n.174 (Gazzetta ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005) recante norme sulla "disciplina dell'attività di acconciatore" provvede a ridefinire gli aspetti della normativa in materia di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere, superando la vecchia impostazione per riconoscere la figura unica del moderno acconciatore. Con essa vengono stabiliti i principi fondamentali di disciplina dell'attività di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e le disposizioni a tutela della concorrenza relativa all'esercizio di tale attività.

La normativa nazionale rinvia alla legge regionale:

comma 3 dell'Art. 2 Legge 174/2005	criteri per svolgere anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente l'attività di acconciatore	
comma 2 dell'Art. 2 Legge 174/2005	<i>disciplinano l'attività professionale di acconciatore</i>	
Art. 4 Legge 174/2005 comma 1	<i>previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.</i>	

<p>Art. 4 Legge 174/2005 comma 2</p>	<p>2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore</p>	<p>3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 e' volta al conseguimento delle seguenti finalita':</p> <p><i>a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;</i></p> <p><i>b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;</i></p> <p><i>c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;</i></p> <p><i>d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività'.</i></p>
<p>Art. 4 Legge 174/2005 comma 2</p>	<p><u>definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.</u></p>	

Con legge 2 aprile 2007, n. 40 (Gazzetta ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - supplemento ordinario n. 91) è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

All'articolo 10, comma 2 di tale ultima normativa, in particolare, si prevede che le attività di acconciatore e di estetista non siano più soggette ad autorizzazione comunale ma alla sola dichiarazione di inizio attività (successivamente SCIA) e vieta ogni possibile forma di contingentamento basato sul criterio della distanza minima o su altro comunque collegato alla presenza sul territorio comunale di altri esercizi dello stesso tipo.

Viene meno anche l'obbligo di chiusura infrasettimanale, mentre sono ancora richiesti **il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.**

E' disposto inoltre, al comma 7, l'adeguamento a tali principi delle disposizioni normative e regolamenti, rispettivamente regionali e comunali.

Proposta di Legge Regionale

Art 1 Finalità

La presente legge disciplina l'attività professionale di acconciatore in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore" e dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, della legge 2 aprile 2007, n. 40.

Art 2 (Esercizio dell'attività)

1. L'attività di acconciatore **è svolta in forma di impresa** dai soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al Comune dove ha sede l'impresa.
2. L'impresa è obbligatoriamente iscritta all'albo delle imprese artigiane, nel caso di ditta individuale, se il titolare partecipa direttamente all'attività. Nel caso di società se il 50% degli stessi PARTECIPANO direttamente all'attività è sono in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla Legge 17 agosto 2005, n.174. **Restano confermato le previsioni per l'iscrizione all'albo previste dalla Legge regionale 174/2005 (emendamento Francesco Franco)**
3. ¹In nessun caso è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, rispettino i requisiti igienico-sanitari e siano consentiti i

¹ Il riferimento all'esercizio ambulante o di posteggio dell'attività richiama l'organizzazione dell'esercizio di attività su AREE PUBBLICHE . Su tali aree infatti può essere esercita un'attività in modo ambulante (cioè senza che l'area interessata sia appositamente attrezzata per l'esercizio di attività) o a posteggio, chiaramente riferita ad aree appositamente attrezzate (mercati coperti o scoperti) Per cui sulla pubblica via non incontreremo mai un barbiere. Questo non c'entra con l'esercizio dell'attività a domicilio del cliente che richiama invece il concetto di vendita porta porta con contestuale consegna del prodotto servizio. Infatti l'articolo successivo

controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. l'attività di acconciatore può essere svolta presso la sede designata dal cliente dal titolare artigiano o da persona qualificata dipendente.
6. Il cliente che usufruisce del servizio di acconciatura nel proprio domicilio anche da persona non regolare consente lo svolgimento delle attività di controllo da parte delle forze di polizia, **in caso di segnalazioni e denunce (emendamento Bozzini)**
7. In uno stesso locale può essere svolta l'attività professionale di acconciatore da parte di più imprese anche se l'autorizzazione sanitaria dei locali è in capo ad una sola ditta. In questo caso le ulteriori imprese esercenti l'attività devono essere svolte nella forma di imprese artigiane e devono preliminarmente definire con la ditta titolare dell'autorizzazione principale **un contratto per l'utilizzo della postazione di lavoro (Poltrona in affitto)**. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente nello stesso locale a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede oppure mediante la costituzione di una società.
8. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico tutti i giorni della settimana. Limitazioni agli orari di apertura sono stabiliti dai regolamenti comunali. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.
9. L'attività di acconciatore osserva le chiusure festive individuate nei regolamenti comunali, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art 3 Attività formativa

1. Le azioni formative riguardanti l'attività di acconciatore, anche sulla base dell'accordo 29 marzo 2007 n. 65/CSR recante " Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", sono predisposte e attuate con specifica deliberazione della Giunta Regionale;

2. La deliberazione della Giunta regionale definisce le azioni di cui al comma 1, che mirano, in particolare:
 - a. dopo l'espletamento dell'obbligo **formativo**, alla qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a), della legge n. 174/2005;
 - b. alla specializzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;
 - c. alla formazione teorica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 174/2005;
 - d. alla riqualificazione teorica, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174/2005.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì:
 - a. i contenuti tecnico- culturale dei programmi dei corsi di cui al comma 2;
 - b. gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale.
4. l'accesso all'esame per l'esercizio della professione di acconciatore e consentito a seguito di percorsi formativi per l'acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di leFP)”
5. L'accertamento dei requisiti soggettivi per **l'ammissione ai corsi** e agli esami di cui al presente articolo compete alla struttura regionale competente in materia di formazione.
6. La giunta regionale stabilisce la composizione della commissione per l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 174/2005 e le modalità di svolgimento della prova d'esame.
7. Ai fine del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.
8. All'interno dei programmi dei corsi di cui al comma 2 verrà inserito anche una sezione specifica di formazione all'esercizio legale della professione ed **all'etica professionale (emendamento Sica)**

9.bis agli studenti da parte degli enti di formazione va fornito solo il materiale per l'esercitazione in classe che va usato solo nelle attività in istituto. (viene proposta l'eliminazione di questo comma. il voto da esito negativo sulla proposta §)

10. Nel caso in cui iscritti ai corsi di formazione per acconciatori vengano sanzionati per esercizio abusivo della professione di acconciatore, gli stessi saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività formativa per l'anno di frequenza. (viene proposta la cancellazione di questo comma. La proposta viene accettata dal tavolo di negoziazione)

Art 4 Regolamento Comunale

1. Ciascun comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze territoriali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base dello schema tipo allegato alla presente legge.
2. Il regolamento prevede, in particolare:
 - a) I requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza anche nel caso di esercizio d'impresa nella medesima sede da parte di più imprese;
 - b) La disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività in base alle revisioni dell'articolo 2, commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;
 - c) L'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
 - d) L'obbligo e le modalità di esposizione della SCIA presentata allo sportello unico delle attività produttive e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata presso la sede designata dal cliente, l'obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza.
 - e) L'obbligo da parte del Comando dei Vigili urbani di attivare indagini sull'esercizio abusivo dell'attività anche su segnalazione da parte delle Associazioni di Categoria o dei CATA
 - f) L'obbligo da parte del comando dei Vigili urbani di predisporre una apposita relazione annuale, indirizzata al Sindaco ed alle associazioni di categoria e resa pubblica nelle forme di Legge, sull'attività di vigilanza sull'esercizio abusivo nel settore.
3. I Comuni nell'ambito del regolamento comunale, prevedono, ad integrazione del piano comunale del commercio, il piano dei servizi alle persone.

Con detto Piano si esamina l'insediamento delle attività di acconciatura e di estetica e delle altre attività del settore benessere, e si prevedono politiche incentivanti per la localizzazione in determinate zone urbane di attività del settore, oltre che specifiche incentivazione per le nuove attività di acconciatura, anche al fine di ridurre il fenomeno dell'abusivo.

4. Il regolamento detta norme anche sulle modalità di acquisizione di segnalazioni sull'esercizio abusivo della professione da parte delle associazioni di categoria e dai CATA di loro emanazione

Art 5 Trasferimento, sospensione e cessazione dell'attività

1. In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa morte, il subentrante che, alla data del trasferimento, sia in possesso, anche per interposta persona, dell'abilitazione professionale, può iniziare l'attività senza presentare la SCIA di cui all'articolo 2, previa comunicazione allo sportello unico per le attività produttive o al comune competente per territorio, da effettuare entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell'azienda.
2. Il Comune, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge n. 174/2005, nella presente legge o nel regolamento comunale, previa diffida, può sospendere l'attività.
3. La prosecuzione dell'attività viene vietata qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.
4. La prosecuzione dell'attività viene altresì vietata:
 - a) Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
 - b) Nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi nei quali il comune può consentire la sospensione dell'attività:
 - 1) Per gravi indisponibilità fisiche;
 - 2) Per maternità;
 - 3) Per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - 4) Per lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda Asl.

Art 6 Sanzioni Amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00:
 - a) **Chi esercita l'attività, anche gratuitamente, senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore;**
 - b) Chi esercita l'attività senza presentazione della SCIA.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1000,00:
 - a) Chi esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio;
 - b) **Chi non osserva la disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività.**
3. È soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € **500,00**:
 - a) Chi omette di esporre copia della dichiarazione di inizio attività nel locale destinato all'attività;
 - b) Chi omette di esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari.
3. E' soggetto alla sanzione da 100 a 500 euro il cliente che utilizza per il servizio di acconciatura un operatore non iscritto all'albo artigiani o al registro delle ditte
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1000,00.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.
6. All' esercente abusivo della professione vengono applicate anche le sanzioni previste dal regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti speciali

Art 8 Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere diretta applicazione nella Regione Puglia la legge 14 febbraio 1963, n. 161 " Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 " Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini" e dalla legge 29 ottobre 1984, n.735 "Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri"
2. la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

